

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2017, n. 0146/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari ai Consorzi di servizi turistici della montagna friulana ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38 bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Modalità di concessione del contributo straordinario
- Art. 4 Intensità del contributo
- Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande
- Art. 6 Istruttoria delle domande
- Art. 7 Spese ammesse al contributo straordinario
- Art. 8 Approvazione della graduatoria
- Art. 9 Concessione ed erogazione del contributo e modalità di rendicontazione
- Art. 10 Rendicontazione delle spese ammesse a contributo
- Art. 11 Disposizioni di rinvio
- Art. 12 Divieto di cumulo
- Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 38 bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015), disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi straordinari a favore dei Consorzi di servizi turistici della montagna friulana, di seguito consorzi turistici, costituiti in forma di società consortile a responsabilità limitata, destinati al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari del contributo i consorzi turistici della montagna friulana costituiti in forma di società consortile a responsabilità limitata.

Art. 3
(Modalità di concessione del contributo straordinario)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base dei seguenti punteggi, tenendo anche conto del criterio di priorità previsto dall'articolo 2, comma 38 bis, della legge regionale 27/2014:

- a) consorzi turistici che deliberano lo scioglimento dell'ente entro il 31 dicembre 2017: 10 punti;
- b) consorzi turistici con valore della produzione media nel triennio 2014-2016 inferiore a 1.000.000 euro: 5 punti;
- c) consorzi turistici con oneri pregressi documentati per il triennio 2014-2016 di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro: 3 punti.

2. Il punteggio complessivo per accedere al contributo deve essere almeno pari a 3 punti.

3. In caso di parità di punteggio e mancanza di risorse sufficienti, i fondi sono assegnati ai beneficiari in misura proporzionale alla spesa ammessa a contributo.

Art. 4
(Intensità del contributo)

1. L'ammontare massimo del contributo concedibile, in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile e sulla base della punteggiatura ottenuta, è il seguente:

- a) da 3 a 9 punti: 50 per cento;
- b) da 10 a 15 punti: 70 per cento;
- c) da 16 a 18 punti: 100 per cento.

Art. 5

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo del consorzio turistico;
- b) relazione illustrativa delle attività per la quali è richiesto il contributo corredata da un quadro economico riferito all'entità del contributo richiesto;
- c) in caso di consorzi turistici che deliberano la liquidazione dell'ente entro il 31 dicembre 2017, copia della delibera stessa nonché tutti gli eventuali documenti conseguenti all'esecuzione della delibera medesima;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente regolamento, ai fini dell'attribuzione dei punteggi utili alla definizione della graduatoria;
- e) copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante della consorzio turistico.

2. Le domande per la concessione del contributo straordinario sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio del turismo, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (P.E.C) all'indirizzo produttive@certregione.fvg.it entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La concessione dei contributi è condizionata alle disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio.

Art. 6

(Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

Art. 7

(Spese ammissibili al contributo straordinario)

1. Sono ammesse al contributo straordinario le spese destinate al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi, intendendo per tali le spese per le quali non sia ancora intervenuto il pagamento, quali:

- a) acquisizione di servizi relativi alla realizzazione di iniziative di comunicazione, attività divulgative e di pubblicità nonché di programmi informatici;
- b) costi relativi al personale dipendente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato;
- c) costi generali derivanti dall'attuazione di iniziative;
- d) costi relativi alla funzionalità e all'organizzazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, affitto locali, spese per la fruizione di servizi pubblici a rete, spese bancarie ivi compresi gli interessi passivi corrisposti.

2. Non sono ammesse a contributo le spese di investimento.

Art. 8

(Approvazione della graduatoria)

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, turismo e cooperazione, è approvata la graduatoria delle domande ammesse a contributo sulla base dei punteggi ottenuti ai sensi dell'articolo 3.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul suo sito istituzionale.

Art. 9

(Concessione ed erogazione del contributo e modalità di rendicontazione)

1. I contributi straordinari sono concessi con decreto del Direttore del servizio turismo entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili e stabiliti i termini per la presentazione della rendicontazione.

2. Il contributo è erogato entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'articolo 10.

Art. 10

(Rendicontazione delle spese ammesse a contributo)

1. Ai fini della rendicontazione delle spese il soggetto beneficiario presenta la documentazione prevista dall'articolo 41 o 41bis della legge regionale 7/2000 corredata da una relazione sulle iniziative oggetto del contributo, in cui vengano descritte le attività e siano altresì evidenziati i benefici territoriali prodotti.

Art. 11

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Il rinvio a legge e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 12

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, salvo che sia diversamente stabilito. In ogni caso, la somma di più finanziamenti non può essere superiore alla spesa totale sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.